II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1970

relativa al progetto italiano di legge per la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria tessile

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(70/304/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, comma 1, e paragrafo 3,

considerando che con lettera della rappresentanza permanente del 24 aprile 1969 il governo italiano ha comunicato alla Commissione un progetto di legge per la ristrutturazione, la riorganizzazione e la conversione dell'industria tessile ; che questo progetto di legge differisce su taluni punti essenziali da quello notificato alla Commissione il 5 novembre 1965, in particolare rafforzando notevolmente sia la portata che l'incidenza delle misure di aiuti previste ; che il progetto di legge non può essere considerato tale da sostituire semplicemente quello del 1965, divenuto nel frattempo nullo in seguito alla dissoluzione delle camere legislative italiane ; che la situazione dell'industria tessile e le relazioni di concorrenza nella Comunità hanno subìto una notevole evoluzione tra il 1965 e il 1969 ; che la comunicazione del progetto di legge deve pertanto, contrariamente al parere del governo italiano, essere considerata come una notifica a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE e che l'esame di questo progetto deve essere sottoposto alla procedura prevista da tale disposizione ;

considerando che il progetto di legge ha formato oggetto di un primo esame, tra la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri, durante una riunione multilaterale del 18 giugno 1969, tra la Commissione e i soli rappresentanti dell'Italia durante un'altra riunione del 18 luglio 1969 ; che la Commissione ha successivamente, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3, secondo frase, del trattato CEE, avviato la procedura del paragrafo 2 di detto articolo e ha ingiunto agli interessati di presentare le loro osservazioni con lettera del 3 dicembre 1969 indirizzata a tutti gli Stati membri ;

considerando che il progetto di legge riguarda un regime di aiuti che prevede agevolazioni di credito la cui incidenza, considerata in termini di sovvenzione, corrisponde al 10-20 % degli investimenti approvati nel quadro del progetto di legge e destinati alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla conversione di aziende tessili, nonché taluni vantaggi fiscali intesi a facilitare le operazioni di ristrutturazione di queste stesse aziende; che una esenzione decennale da qualsiasi imposta diretta sui redditi degli investimenti approvati nel quadro del progetto di legge va ad aggiungersi ai vantaggi succitati per gli investimenti attuati da aziende tessili nelle zone dette tessili ; che delle facilità di credito almeno altrettanto vantaggiose, nonché una esenzione decennale da qualsiasi imposta sui redditi sono inoltre previste a vantaggio di creazioni o di ampliamenti, nelle zone dette tessili, di attività industriali diverse da quelle tessili e che non dipendono dall'iniziativa delle aziende tessili ;

considerando che gli aiuti alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle aziende tessili sono atti a migliorare il rendimento e la qualità nell'industria tessile italiana, e in taluni casi anche ad aumentarne

le capacità di produzione ; che gli aiuti alla conversione delle aziende tessili, nonché quelli accordati alle imprese non tessili, che tendono a promuovere uno sviluppo industriale più diversificato delle zone tessili, possono avere lo stesso effetto nelle industrie in parola ; che quindi tali aiuti minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune industrie italiane ;

considerando che, rafforzando così la competitività delle aziende italiane beneficiarie, a svantaggio di quelle stabilite negli altri Stati membri, i citati aiuti sono tali da alterare gli scambi fra gli Stati membri ;

considerando che, nell'industria tessile, gli effetti del regime di aiuti previsto sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri saranno tanto più sensibili in quanto l'industria tessile sta incontrando, in vari altri Stati membri, delle difficoltà che derivano anche, in taluni casi, dalla pressione esercitata dalle importazioni provenienti dall'Italia ; che la concorrenza intercomunitaria per i prodotti tessili è importante e che gli scambi nella Comunità sono intensi ;

considerando quindi che il progetto di legge del governo italiano risponde alle condizioni definite dall'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE ;

considerando che gli aiuti destinati a promuovere la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende tessili italiane possono essere considerati come aiuti destinati a facilitare lo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, comma c, del trattato CEE ; che per poter beneficiare della deroga prevista da detta disposizione, tali aiuti non possono tuttavia alterare le condizioni degli scambi in una misura contraria all'interesse comune ;

considerando che il governo italiano non ha voluto comunicare alla Commissione, malgrado ripetute richieste in tal senso, una diagnosi valida dei problemi che l'industria tessile italiana incontra e un programma d'insieme per risolverli ; che non ha neppure voluto procedere alla realizzazione di alcuni principi generali d'applicazione esposti nel progetto di legge ; che tuttavia alcune informazioni sono indispensabili alla Commissione per consentirle di svolgere la sua funzione nello spirito delle disposizioni degli articoli 92 e seguenti del trattato CEE ; che, ad esempio, la Commissione non conosce ancora la selettività che sarà introdotta nella concessione di questi aiuti in funzione del grado di gravità dei problemi strutturali che si pongono a seconda dei rami tessili o della dimensione delle imprese, delle precedenze da fissare tra gli obiettivi perseguiti e della posizione occupata da taluni settori sul piano comunitario ;

considerando che, allo stato attuale delle informazioni fornite dal governo italiano, è quindi impossibile per la Commissione garantire il rispetto della condizione prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, comma c, prima frase, del trattato CEE per quanto riguarda gli aiuti al settore tessile ;

considerando che i principi generali previsti nel progetto di legge per fissare le zone dette tessili non consentono alla Commissione di conoscere le zone e nemmeno i parametri che saranno applicati per determinarle ; che in tal modo la Commissione, malgrado le sue ripetute richieste, non conosce tuttora l'ambiente economico di dette zone, la loro ampiezza e la definizione concreta della nozione di notevole disoccupazione che dovrebbe caratterizzare tale ambiente ;

considerando che per la Commissione è di conseguenza impossibile, nella situazione attuale, valutare se queste zone possono effettivamente pretendere di beneficiare di un aiuto allo sviluppo, come previsto nelle disposizioni di deroga dell'articolo 92, paragrafo 3, comma a o c, del trattato CEE ;

considerando tuttavia che le informazioni di cui dispone attualmente la Commissione consentono già di valutare la compatibilità con il mercato comune, a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato CEE, di taluni punti particolari del progetto di legge ;

considerando che il progetto prevede una esenzione decennale da ogni imposta diretta sui redditi degli investimenti approvati nel quadro del progetto e realizzati nelle zone dette tessili ; che tale aiuto costituisce un aiuto al funzionamento e non allo sviluppo economico regionale quale è inteso ai sensi delle disposizioni di deroga previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ; che perdippiù un aiuto di questa natura non è trasparente, data l'assenza di qualsiasi nesso tra le provvidenze accordate e l'ammontare degli investimenti ; che non può quindi beneficiare in alcun caso di alcuna delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando inoltre che il progetto fra i criteri fissati per la concessione degli aiuti stabilisce la necessità di evitare ogni aumento della capacità di produzione nei settori in cui tale capacità viene ora utilizzata solo parzialmente ; che le autorità italiane hanno dichiarato, durante la riunione bilaterale tenutasi a Roma il 18 luglio 1969, che la disposizione intesa ad impedire qualsiasi sviluppo di eventuali eccessi di capacità (articolo 5, ultimo comma, del progetto di legge) sarà valutata unicamente sul piano nazionale ; che è opportuno osservare tuttavia che, essendo ormai completata l'unione doganale, è tanto più necessario assicurarsi che gli

aiuti alla ristrutturazione e all'ammodernamento dell'industria tessile non alterino le correnti degli scambi in una misura contraria all'interesse comune, condizione difficilmente compatibile con una valutazione che venga fatta unicamente sul piano nazionale ; che agli aiuti previsti non può quindi applicarsi la deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, comma c, del trattato CEE e possono quindi essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto nella misura in cui questa condizione per la concessione è intesa nel senso di una valutazione di eventuali eccessi di capacità esistenti sul piano comunitario ;

considerando che una decisione riguardante i punti particolari citati nei due precedenti paragrafi non conclude l'esame del progetto di legge da parte della Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, dato che il governo italiano non l'ha tuttora informata, conformemente alla prima frase della disposizione succitata, in merito a tutti gli elementi costitutivi degli aiuti previsti, nonché a tutti gli elementi indispensabili per la loro valutazione integrale, che essa può pretendere ;

considerando che questa mancanza di informazioni è, in questo caso, tanto più preoccupante in quanto, a causa della particolare struttura del settore tessile e della sua localizzazione, altre applicazioni del progetto di legge potrebbero eventualmente essere incompatibili con il mercato comune ;

— che l'equilibrio precario nel quale si trovano alcuni rami dell'industria tessile comunitaria potrebbe infatti essere seriamente alterato dall'applicazione di aiuti di portata così generale come quelli previsti dal progetto di legge nella sua redazione attuale, tenuto conto in particolare dell'importanza degli scambi comunitari e del grado di competitività raggiunto da taluni settori tessili italiani ;

— che gli sforzi di ristrutturazione e di risanamento intrapresi negli altri Stati della Comunità, senza o soltanto con un modesto aiuto da parte dei poteri pubblici, potrebbero portare, in mancanza di una sufficiente armonizzazione, ad un ricorso sempre crescente a misure di aiuto in favore dell'industria tessile ;

— che la scelta lasciata alle imprese tra gli aiuti previsti dal progetto di legge e quelli accordati nel quadro di regimi generali o regionali, potrebbe provocare una distorsione dei criteri di applicazione settoriali che devono essere ancora chiariti ; che, se un regime di aiuti specifici all'industria tessile può essere considerato compatibile con il mercato comune a condizione, in particolare, che ne beneficino soltanto le aziende che rispondono ai criteri d'applicazione, questa condizione stessa non può più essere soddisfatta quando le aziende non rispondenti ai criteri di applicazione possono profittare dei benefici di altri regimi di aiuti ;

— che l'industria tessile italiana è localizzata principalmente nella parte settentrionale dell'Italia e quindi nella sua zona più industrializzata ;

considerando quindi che la decisione in merito a questi due punti particolari non può in alcunché pregiudicare quelle che la Commissione prenderà una volta in possesso di tutti gli elementi di valutazione che devono esserle forniti a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE ; che quindi non si tratta di una decisione finale ai termini dell'articolo 93, paragrafo 3, ultima frase, che consenta allo Stato membro di mettere in atto gli aiuti progettati per quanto non siano colpiti dalle disposizioni della decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana sopprime l'esenzione decennale da ogni imposta diretta — prevista all'articolo 12 del disegno di legge relativo alla ristrutturazione, alla riorganizzazione e alla conversione dell'industria tessile comunicato dalla rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee in data 24 aprile 1969 — sui redditi degli investimenti approvati nel quadro del succitato disegno di legge e realizzati nelle zone dette tessili.

Articolo 2

La Repubblica italiana modifica le disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma, del disegno di legge che prevedono come criterio ai fini della concessione degli aiuti previsti la « necessità di impedire qualsiasi aumento della capacità di produzione nei settori in cui quest'ultima è utilizzata soltanto parzialmente » in modo che il criterio menzionato non sia considerato solo sul piano nazionale, ma tenendo conto anche di eventuali eccessi di capacità esistenti a livello comunitario.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY